

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1132-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CIFARELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 4 febbraio 1970 (V. stampato n. 2010)*

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 febbraio 1970*

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 1970

**Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito
per il lavoro italiano all'estero**

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero fu costituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) sotto forma di società per azioni, avente 100 milioni di lire di capitale. Con la legge 10 agosto 1950, numero 717, fu autorizzato l'aumento del capitale a lire 774 milioni e la durata dell'Istituto, originariamente trentennale, fu prorogata fino al 31 dicembre 1975. L'originario scopo dell'ICLE, di appoggiare all'estero le iniziative nelle quali fosse impiegata, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana, fu ampliato all'attuazione di programmi straordinari di emigrazione e lo ICLE stesso fu autorizzato ad emettere un prestito obbligazionario di 6 miliardi di lire.

Attualmente l'ICLE è inquadrato fra gli istituti di credito operanti a medio e a lungo termine (articolo 41, paragrafo H, della legge bancaria); fa parte dell'Associazione Bancaria Italiana; è autorizzato ad operare come « banca agente » sul mercato dei cambi.

Finora l'ICLE, nel quadro delle vigenti norme statutarie, ha operato principalmente nei seguenti settori:

- a) servizio rimesse degli emigrati;
- b) finanziamenti ad emigrati e alle loro famiglie, a copertura delle spese di viaggio e di prima sistemazione all'estero;
- c) finanziamenti di iniziative di colonizzazione agricola;
- d) finanziamenti ad operatori italiani assuntori di lavori all'estero;
- e) finanziamenti in Italia per iniziative a favore dell'emigrazione;
- f) finanziamenti ad artigiani e piccoli imprenditori residenti negli Stati dell'America Latina;
- g) finanziamenti per la costruzione di case in Australia.

Il capitale sociale è suddiviso in 3.096.000 azioni, del valore nominale di lire 250 ciascuna. Fra i principali azionisti sono da annoverare gli istituti previdenziali e assicurativi, nonché alcune banche e casse di ri-

sparmio. Anche il Tesoro dello Stato ha una partecipazione azionaria.

Dal bilancio al 31 dicembre 1969 risulta che le *attività* della gestione ordinaria e di quella speciale, esclusi i conti d'ordine, assommano complessivamente a lire 10 miliardi e 760.947.350 e che le *passività*, sempre esclusi i conti d'ordine, ammontano a lire 10.685.912.963; con una differenza attiva di lire 75.034.387, rappresentata dalle seguenti partite: residuo utili riportati a nuovo, per lire 10.231.776 e utile dell'esercizio 1969, per lire 64.802.611.

Circa la destinazione degli utili va precisato che la somma dei dividendi distribuiti nel 1969, nella misura del 4,50 per cento, è stata di lire 34.830.000.

Uno sguardo retrospettivo all'attività dell'ICLE consente di ricordare che nell'anteguerra la sua principale attività fu rivolta al finanziamento di imprese di lavoro e di colonizzazione all'estero, nelle quali veniva impiegata principalmente mano d'opera italiana. Vanno ricordate al riguardo: la colonizzazione di un comprensorio di 5.000 ettari in Cirenaica; il finanziamento per la colonizzazione del comprensorio di Villa Regina, in Argentina; il finanziamento per la costruzione del grattacielo Martinelli, a San Paolo del Brasile.

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'ICLE ha svolto in prevalenza la seguente attività:

a) pagamento delle rimesse dei lavoratori italiani emigrati all'estero, principalmente in Belgio, Lussemburgo, Francia ed Argentina, con il sistema dell'anticipo ai beneficiari delle rimesse stesse. Al 31 dicembre 1969 risultavano pagate a famiglie in Italia oltre 1.000.000 di rimesse, per un totale di 32.645 milioni;

b) finanziamenti ad emigrati ed alle loro famiglie, a copertura delle spese di viaggio e di prima sistemazione all'estero. Al 31 dicembre 1969 risultavano finanziate 86.845 unità, per un importo di lire 17.627 milioni;

c) finanziamenti a iniziative di colonizzazione agricola in Brasile (nel comprensorio agricolo di Pedrinhas), in Cile, in Argentina, Costa Rica, Kenia, Francia, Libia, Perù,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Venezuela e Uruguay. Al 31 dicembre 1969 risultavano investite lire 1.637 milioni, a fronte di 3.403 unità espatriate;

d) finanziamenti ad operatori italiani assuntori di lavori all'estero. Risultano finanziate ditte e imprese italiane operanti in America Latina, Australia, Africa, Francia, per un complessivo ammontare di lire 3.559 milioni, a fronte della sistemazione all'estero di 3.718 unità lavorative;

e) finanziamenti in Italia al comune di Verona, per l'attuazione di un Centro di emigrazione, nonché all'IRI e ad altri enti di minore importanza, per la creazione di centri per la formazione professionale: investimento complessivo 872 milioni di lire;

f) finanziamenti ad artigiani e piccoli imprenditori residenti in America Latina (specie in Venezuela, Cile ed Argentina) con un complesso di erogazioni ascendente a lire 4.183 milioni;

g) finanziamenti per la costruzione di case in Australia, in attuazione di un programma fondato sull'accordo stipulato nel dicembre 1969 tra l'ICLE e la Commonwealth Saving Bank. Per l'attuazione di tale programma risultano investite lire 5.162 milioni da parte dell'ICLE e uguale importo da parte delle Banche australiane e costruite 2.285 case.

Il totale degli investimenti di cui ai punti precedenti risulta di lire 33.040 milioni.

Come si è detto, con la legge 10 agosto 1950, n. 717, la durata dell'ICLE fu prorogata al 31 dicembre 1975.

L'avvicinarsi di detta scadenza obbliga l'Istituto a limitare la propria attività ad operazioni di ordinaria amministrazione, evitando proprio quegli impegni e quelle iniziative che le attuali esigenze della nostra emigrazione richiedono, invece, che vengano estesi ed approfonditi.

Si ravvisa, pertanto, l'esigenza di procedere ad una ristrutturazione dei compiti e dell'attività dell'ICLE al fine di trasformarlo in uno strumento d'intervento che, da una parte, venga a soddisfare le necessità poste dalle nuove caratteristiche dei flussi migratori, promuovendo quelle iniziative che meglio si prestino a mantenere unite le collet-

tività italiane all'estero; e, dall'altra parte, contribuisca a fronteggiare le occorrenze del finanziamento a medio termine dei grandi lavori che le imprese italiane vanno assumendo in ogni parte del mondo.

Nel quadro di tali finalità è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale:

all'articolo 1: si proroga la durata dell'Istituto dal 31 dicembre 1975 al 31 dicembre 2050, autorizzando il medesimo ente ad aumentare, in una o più riprese, il proprio capitale sociale almeno fino a lire 10 miliardi mediante utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1968 e, per la differenza, con sottoscrizione di nuove azioni;

all'articolo 2: si indicano, nell'ambito dei criteri generali indicati nelle premesse, gli scopi dell'ICLE in relazione anche ai nuovi compiti che si intendono attribuirgli;

all'articolo 3: si conferisce all'Istituto la facoltà di emettere obbligazioni, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per il reperimento dei mezzi occorrenti per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali. Con il medesimo articolo si autorizza l'ICLE a riscontare presso il Mediocredito centrale le operazioni effettuate: per il finanziamento di lavori di imprese italiane all'estero; per prestiti a medio termine a italiani emigrati, titolari di piccole e medie industrie situate all'estero; ed infine per il finanziamento in via eccezionale di lavori eseguiti nel territorio nazionale e destinati direttamente o indirettamente all'assistenza dei lavoratori italiani emigranti od emigrati;

all'articolo 4: si stabilisce la chiusura della separata gestione per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 1950, n. 717, il cui saldo netto sarà accreditato al Tesoro dello Stato e da questo utilizzato fino all'importo di lire 3 miliardi per partecipare all'aumento di capitale dell'ICLE, previsto dal precedente articolo 1. La parte residua del suddetto saldo netto sarà pure conferita all'Istituto per la costituzione di un fondo di riserva speciale al quale saranno imputate

le eventuali perdite accertate in conseguenza delle operazioni statutarie effettuate. Alla data di cessazione dell'attività dell'ICLE la eventuale rimanenza del fondo speciale sarà versata al Tesoro dello Stato. Per effetto dell'articolo in esame, e cioè utilizzazione delle somme che l'ICLE alla chiusura della censata separata gestione avrebbe dovuto versare al Tesoro, si potrà procedere alla ristrutturazione dell'istituto, senza creare problemi di bilancio per la copertura dell'onere per la prevista partecipazione statale all'aumento di capitale;

all'articolo 5: si prevedono la durata in carica, la composizione e le modalità di nomina dei consiglieri e dei sindaci dell'istituto di nomina ministeriale;

all'articolo 6: si prevede l'introduzione delle occorrenti modifiche statutarie al vigente statuto dell'ICLE in relazione alle disposizioni contenute nell'emanando provvedimento;

all'articolo 7: si dispone che per tutto quanto non regolato dal nuovo provvedimento legislativo restano in vigore le norme di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, e successive leggi riguardanti l'ICLE.

Nel corso del dibattito in seno alla 5^a Commissione è stato anzitutto osservato che implica una molto ampia previsione di tempo, secondo alcuni eccessiva, la proroga dell'ICLE al 31 dicembre 2050. Però va considerato che di solito gli istituti di credito non hanno un limite di durata per la loro attività e l'ICLE, esplicando in modo sempre più vasto la propria azione quale istituto di credito, si è trovato, e può ancora trovarsi, notevolmente ostacolato, nella impostazione degli accordi e dei finanziamenti, da una previsione di esistenza limitata nel tempo. Se una durata deve essere prevista, che sia abbastanza vasta. Già oggi l'attività dell'Istituto è ferma in alcuni settori perchè si approssima la scadenza del 31 dicembre 1975: guardando alla funzionalità più che al computo degli anni, pare alla Commissione che sia razionale, e si giustifichi, la nuova previsione di durata fino al 31 dicembre 2050.

Il disegno di legge prevede che il capitale sociale venga aumentato da 774 milioni a 10 miliardi di lire. Siccome l'accento viene posto sul finanziamento dei lavori all'estero, anche in partecipazione, di imprese italiane, appaltatrici a seguito di gare internazionali o di regolari contratti, è stato rilevato che tale aumento è tutt'altro che vistoso, specie se la utilizzabilità dello stesso si estenderà, come è logico, alle attività di cooperative italiane di lavoratori, operanti all'estero. Tuttavia, una volta prevista la funzione dell'ICLE per non pochi anni a venire e secondo gli scopi precisati all'articolo 2 del presente disegno di legge, non è da escludere che possano aversi altri aumenti del capitale. Il previsto aumento di capitale avrà luogo nel seguente modo: per una parte, intorno a un miliardo e mezzo, mediante rivalutazione, per conguaglio monetario, del patrimonio dell'Istituto; per tre miliardi, con sottoscrizione dal Tesoro dello Stato; per il resto, mediante emissione di nuove azioni. Per consentire al Tesoro la partecipazione con tre miliardi, è prevista la chiusura di una gestione separata, quella gestione speciale, cioè, che venne autorizzata nel quadro degli interventi previsti dai Piani ERP e Marshall. Sei miliardi furono infatti destinati all'emigrazione, ed il Parlamento, su proposta del Tesoro, autorizzò l'emissione di sei miliardi di obbligazioni, il cui servizio venne assunto dal Tesoro. Le obbligazioni scadono l'anno prossimo. Quindi, chiusa la gestione speciale, il Tesoro continuerà il servizio di ammortamento delle obbligazioni per un anno e la gestione speciale separata viene definitivamente eliminata.

Il saldo di queste operazioni viene così distribuito: per tre miliardi è attribuito al Tesoro dello Stato, il quale lo destina alla partecipazione, come socio, alla società per azioni che è l'ICLE; la differenza viene attribuita allo stesso istituto e costituisce un fondo speciale di riserva.

Quanto agli scopi precisati nell'articolo 2, è stato rilevato che può sembrare in contraddizione il punto *m*) dello stesso articolo 2 con il comma quarto dell'articolo 3.

Però risulta chiarito che l'articolo 2, lettera *m*) del disegno di legge in oggetto —

che fra gli scopi dell'ICLE indica: « la promozione, l'intensificazione e la raccolta del risparmio degli italiani all'estero » — sta a significare che l'ICLE può procedere alla raccolta dei risparmi realizzati dai nostri emigranti al solo fine di curarne la loro trasmissione in Italia, secondo le disposizioni di volta in volta fornite dagli emigranti stessi.

La norma del nuovo disegno di legge è quella medesima riportata dalla legge istitutiva dell'ICLE - regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148 (legge 17 aprile 1925, numero 473) — che all'articolo 1, lettera *d*) reca la seguente dizione: . . . l'ICLE ha per scopo. . . « di promuovere e intensificare e raccogliere il risparmio da parte degli italiani all'estero ».

Detta norma ha sempre significato, nei cinquant'anni di vita dell'ICLE, che esso può procedere alla raccolta dei risparmi realizzati dagli emigrati, al solo fine di curare la loro trasmissione in Italia. Tali risparmi, che affluiscono sotto forma di rimesse, non rimangono mai presso l'ICLE per costituire quella che bancariamente viene definita la « massa fiduciaria », ma vengono invece trasferiti alle famiglie residenti in Italia, oppure accreditati presso Banche, Casse postali, eccetera.

La disposizione dell'articolo 2, lettera *m*) del disegno di legge non è in contraddizione con il successivo comma quarto dell'articolo 3), il quale, nel riaffermare il divieto generale per cui « è vietata all'Istituto la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi altra forma », non esclude, ma anzi implicitamente prevede la facoltà della raccolta delle rimesse di cui al predetto articolo 2.

Con riferimento all'articolo 2, la Commissione ha rilevato la particolare latitudine del punto *n*) che consente « l'effettuazione di operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali e di tutte le operazioni bancarie e finanziarie attinenti agli scopi sociali ».

Va sottolineata la critica di alcuni senatori, i quali hanno ritenuto che detta norma consentirebbe di trasformare la gestione particolare delle obbligazioni ICLE in una ge-

stione più vasta, all'occorrenza inseribile nella manovra generale del credito da parte del Tesoro, che avrà una partecipazione azionaria importante nell'ICLE e ne potrà autorevolmente influenzare gli orientamenti in avvenire.

Pertanto la Commissione tiene a sottolineare che la interpretazione del punto *n*) non può avere eccessiva latitudine, anche se deve riconoscersi l'utilità di detta « norma tampone » per il funzionamento di un istituto, il quale dovrà essere più e meglio che in passato orientato al sostegno all'estero del lavoro italiano, inteso come sforzo organizzato di imprese, di tecnici e di manodopera specializzata del nostro Paese.

L'articolo 5 prevede una maggiore e più responsabile presenza del Ministero del Tesoro nell'ICLE con la nomina di un terzo dei consiglieri di amministrazione. In presenza della preoccupazione espressa dalla Commissione affari esteri del Senato, che l'ICLE sposti troppo il centro della propria attività dai bisogni dei lavoratori italiani emigrati all'estero verso le imprese italiane impegnate all'estero, la Commissione finanze e tesoro ritiene di dover auspicare che si affermi una posizione di equilibrio dell'Istituto nell'assolvimento dei suoi compiti, come finora esso ha fatto, in ossequio alla legge e allo Stato.

Tuttavia, opportuno sembra il suggerimento della Commissione Affari Esteri che, con riferimento alla composizione del Consiglio di amministrazione, si preveda che il Consigliere che dovrà essere designato dal Ministro degli Affari Esteri provenga dalla Direzione Generale dell'emigrazione.

Del resto, l'esperienza dei prossimi anni sarà decisiva per meglio precisare l'indirizzo fondamentale dell'ICLE, che non potrà non essere influenzato dalla realtà economico-sociale, pur nel rispetto della legge e delle norme statutarie.

Il relatore concorda col suggerimento, pure contenuto nel parere della Commissione affari esteri, che il termine « assistenza » del punto *h*) dell'articolo 2 debba applicarsi in senso estensivo, includendo la costruzione di pensionati per emigrati tornati in

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

patria, di convitti per studenti figli di emigrati, nonchè di edifici abitativi, eventualmente in forma cooperativa.

Con queste osservazioni, proposte e suggerimenti, la 5ª Commissione, a maggioranza di voti, vi propone, onorevoli Senatori, la

approvazione del disegno di legge n. 1032, già approvato il 4 febbraio 1970 dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), della Camera dei Deputati.

CIFARELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La durata dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alla legge 10 agosto 1950, n. 717, è prorogata al 31 dicembre 2050.

L'Istituto provvederà all'aumento del proprio capitale sociale, in una o più riprese, secondo le norme dei citati regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, e legge 10 agosto 1950, n. 717, almeno fino all'importo di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi).

A tale aumento verrà provveduto con l'utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio dell'istituto al 31 dicembre 1968 e, per la differenza, con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali.

Art. 2.

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ha per scopo:

a) il finanziamento di lavori all'estero, anche in partecipazione, da parte di imprese italiane appaltatrici dei lavori medesimi a seguito di gare internazionali o di regolari contratti purchè i crediti relativi a tali lavori siano garantiti dalla gestione statale italiana dei crediti all'esportazione o da altri istituti od enti italiani o esteri, esercenti l'assicurazione dei crediti dilazionati;

b) la concessione di prestiti a medio termine ai lavoratori italiani emigrati ed ai titolari di imprese artigiane o di piccole e medie industrie situate all'estero;

c) la concessione di prestiti per la costruzione all'estero di alloggi destinati a lavoratori italiani emigrati o di edifici destinati ad istituzioni od enti che abbiano per scopo l'assistenza delle collettività italiane

all'estero ed, in genere, la elevazione morale e culturale delle collettività medesime;

d) il finanziamento di iniziative atte a promuovere migliori condizioni di vita delle collettività italiane residenti all'estero;

e) il finanziamento di iniziative di carattere culturale e sociale promosse dal Governo italiano nel quadro di accordi internazionali intesi ad assicurare e potenziare la presenza ed il prestigio dell'Italia nei Paesi dove più consistenti sono le collettività italiane, nell'ambito dei mezzi che all'uopo gli saranno attribuiti;

f) la partecipazione a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione ed il collocamento di titoli azionari ed obbligazioni nei limiti ed ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

g) l'anticipazione di somme per cauzioni occorrenti per l'assunzione di appalti di lavori all'estero ad imprese italiane appaltatrici od a collettività italiane od a cooperative di lavoratori italiani residenti all'estero, quando ciò serva per agevolare anche l'impiego di mano d'opera italiana;

h) il finanziamento in via eccezionale di lavori da eseguire nel territorio nazionale e destinati direttamente od indirettamente alla assistenza dei lavoratori italiani emigranti o emigrati;

i) la partecipazione in imprese o enti, sia nazionali che esteri, i cui scopi prevedano in via esclusiva attività atte a migliorare l'occupazione e la sistemazione dei lavoratori italiani all'estero;

l) la concessione di finanziamenti e la effettuazione di operazioni utili per l'emigrazione italiana all'estero;

m) la promozione, l'intensificazione e la raccolta del risparmio degli italiani all'estero;

n) l'effettuazione di operazioni mobiliari od immobiliari ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali e di tutte le operazioni bancarie e finanziarie attinenti agli scopi sociali;

o) la raccolta di elementi e notizie relativi a lavori da compiersi all'estero, al movimento commerciale e alla situazione dei mer-

cati, anche in rapporto all'impiego del lavoro italiano.

Art. 3.

L'istituto ha la facoltà di emettere, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni per il reperimento dei mezzi occorrenti per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

Dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

È fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni secondo le norme del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

È vietata all'istituto la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

L'istituto, inoltre, è autorizzato a riscattare presso il Mediocredito centrale le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, escluse quelle a favore delle imprese artigiane, del precedente articolo 2, secondo le condizioni e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti relative allo stesso Mediocredito centrale.

Art. 4.

L'articolo 7 della legge 10 agosto 1950, n. 717, è abrogato.

La separata gestione di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 1950, n. 717, avrà termine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tutti i cespiti di tale gestione costituiti dal saldo delle posizioni debitorie e creditizie, dalle disponibilità liquide e da ogni altra attività di compendio valutate in relazione al grado di esigibilità, scadenza, quotazioni dei cambi e valore di mercato, formeranno oggetto di apposito rendiconto da sottoporre all'approvazione del Ministro del tesoro entro i successivi tre mesi. Il saldo netto di tale rendiconto verrà accreditato dall'istituto al Ministero del tesoro, il quale è autorizzato ad utilizzarlo fino all'importo di lire 3.000.000.000

(tre miliardi) per partecipare all'aumento di capitale previsto dal precedente articolo 1.

La parte residua del predetto saldo netto sarà pure conferita all'istituto per essere destinata alla costituzione di un fondo di riserva speciale, al quale saranno imputate le eventuali perdite accertate in conseguenza delle operazioni statutarie effettuate. Alla data di cessazione dell'attività dell'istituto l'eventuale rimanenza di tale fondo sarà versata al Tesoro dello Stato.

Il servizio di ammortamento del prestito obbligazionario emesso a norma dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 717, continuerà ad essere effettuato dal Tesoro dello Stato in conformità al successivo articolo 4 della legge stessa.

Art. 5.

I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dell'istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Un terzo dei consiglieri, tra i quali uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con le stesse modalità sono nominati due sindaci effettivi ed uno supplente.

Art. 6.

In relazione alle disposizioni di cui alla presente legge saranno apportate le occorrenti modifiche allo statuto dell'istituto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 7.

Per quanto non regolato dalla presente legge restano in vigore le norme di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè le norme di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 717.